

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Votazione ed approvazione dei seguenti tre progetti di legge: 1° per concessione della strada ferrata di Savoia (emendato dal Senato); 2° per l'apertura delle vie del Cannon d'Oro, e della Posta in Torino; 3° per facoltà alla divisione di Annecy di contrarre un mutuo — Discussione del progetto di legge per la leva annuale di diecimila uomini — Modificazioni del relatore Pinelli — Parlano il ministro della guerra, e i deputati Botta, Cossato e Petitti — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Emendamenti del presidente del Consiglio e del deputato Bastian all'articolo 4 — Osservazioni del relatore, e del deputato Petitti — Reiezione degli emendamenti, e approvazione dell'articolo 4 — Emendamento del deputato Bastian all'articolo 5 — Opposizioni del ministro della guerra, e dei deputati Quaglia, Petitti e Chiarle, e parole in favore dei deputati Arnulfo, Pinelli, Guglianetti e Sulis — Reiezione dell'emendamento del deputato Bastian, e approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — votazione ed approvazione dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge sulle associazioni anonime, e società mutue — Approvazione dell'articolo 1 — Proposizione del deputato Guglianetti all'articolo 2 — Opposizione del ministro delle finanze e del relatore Bonavera — Osservazioni del deputato Cavallini, e repliche del ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5183. 146 proprietari appartenenti ai diversi comuni della provincia di Lomellina chiedono:

1° Che, contemporaneamente all'approvazione del progetto di contratto colla società vercellese, sia provvisto a che un competente canale d'acqua o del Po, o della Dora Baltea sia assicurato alla Lomellina;

2° Che, in coerenza a ciò, vengano modificati o tolti questi articoli dal capitolato che potrebbero essere d'ostacolo.

5184. 17 negozianti e fabbricanti in canapa della città di Genova rassegnano alcuni riflessi per ottenere conservata la attuale tariffa sulla canapa lavorata.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FERROVIA DI SAVOIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta l'esame del progetto di legge per la concessione della ferrovia di Savoia stato emendato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1754.)

(I due seguenti articoli sono approvati senza discussione.)

« Art. 1. L'offerta fatta dai signori Carlo Pietro Eugenio Lafitte ed Alessandro Bixio, tanto in nome proprio quanto in quello dei signori André Luigi, Avigdor Enrico, Calvet-Rogniat J., Chaplin Guglielmo, Dailly Alfredo, Delahante Gustavo, Eeasthope Giovanni, Hope W. W., Odier Carlo, Reyre Clemente e soci, quali individui e soci i sunnominati Lafitte e Bixio dichiarano di rappresentare, di costruire ed

esercitare a loro spese, rischio e pericolo una strada da Modena per Ciamberi alla frontiera di Francia ed a Ginevra, è accettata.

« Art. 2. Tutte le clausole e condizioni, sia a carico dello Stato che a carico dei signori Lafitte, Bixio e compagnia, stipulate e concluse nel capitolato d'oneri sottoscritto in data 20 aprile 1853 dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, e dal ministro dei lavori pubblici, ed accettato sotto la stessa data dal signor Francesco Bixio a nome dei sovradesignati, in virtù di un atto di procura del 12 aprile, autentica Ducloux e Rousse, notai a Parigi, riceveranno la loro piena ed intiera esecuzione, come pure le disposizioni state aggiunte agli articoli 15 e 76 del capitolato medesimo.

« Il capitolato suddetto resterà annesso e formerà parte integrante della presente legge. »

Si procede alla votazione per scrutinio segreto:

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 104

Maggioranza 53

Voti favorevoli 87

Voti contrari 17

(La Camera adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROLUNGAMENTO DELLE VIE DEL CANNON D'ORO E DELLA POSTA IN TORINO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione delle condizioni richieste pel prolungamento delle vie della Posta e del Cannon d'Oro in Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1787.)

Il Ministero aderisce al progetto della Commissione?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Il Ministero aderisce, con che s'introduca un emendamento che è stato inteso colla Commissione, il quale tende a che le operazioni da farsi dall'intendente generale della lista civile siano concertate col ministro delle finanze.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli :

« Art. 1. Il sovrintendente generale della Real Casa è autorizzato a vendere i terreni e fabbricati compresi nella dotazione della Corona, che resteranno separati dal palazzo e giardini reali dal protendimento in linea retta della via della Posta sino alla strada di San Massimo, come pure un tratto di terreno situato a ponente di detta via segnato coi numeri 24, 25, 34, 37, dell'unito tipo Giannone del 30 novembre 1851. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Lo stesso sovrintendente generale è autorizzato a vendere il fabbricato della Stamperia reale ed il terreno sul quale è posta, non che il segmento di circolo segnato coi numeri 10, 11 e 12 del citato tipo, appartenenti al demanio. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. La vendita di questi terreni e fabbricati si farà ai pubblici incanti, od a trattativa privata se quelli andranno deserti. »

MICHELINI, relatore. Qui dovrebbe trovar luogo l'emendamento accennato dall'onorevole presidente del Consiglio, e l'articolo sarebbe così concepito :

« La vendita di questi terreni e fabbricati si farà ai pubblici incanti o a trattative private, se quelli andranno deserti, a seconda dei concerti da stabilirsi tra il sovrintendente generale suddetto e il Ministero delle finanze. »

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo 3, come viene dalla Commissione emendato.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli.)

« Art. 4. Il prezzo che si ricaverà dagli immobili alienati, sarà impiegato in nuove costruzioni da farsi nei terreni usufruiti dalla Corona, attigui al palazzo ed al giardino reali, ed in acquisto di stabili confinanti al palazzo o giardino suddetti.

« Il sovrintendente generale predetto giustificherà l'impiego di tale prezzo.

« Le dette costruzioni ed acquisti faranno parte della dotazione della Corona.

« Art. 5. Le finanze dello Stato preleveranno sul prodotto della vendita autorizzata dall'articolo 1 la somma di lire ottantasette mila settecento cinquantaquattro, e saranno loro ceduti dalla dotazione della Corona il tratto di giardino, tettoie e magazzini situati al sud della via della Zecca, segnati coi numeri 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del citato tipo.

« Art. 6. La convenzione stipulata il 3 maggio 1853 tra le finanze e la città di Torino, è approvata.

« Art. 7. Il quartiere delle guardie svizzere posto nella via della Basilica, ed il fabbricato ed aia del Fiandro, detto Lavanderia, faranno parte della dotazione della Corona. »

Si procede alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	101
Voti contrari	3

(La Camera adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI ANNECY A CONTRARRE UN MUTUO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Annecy a contrarre un prestito di lire 100 mila. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1843.)

« Art. 1. È approvata la deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Annecy nella sua adunanza del 19 novembre mille ottocento cinquantadue, con cui fu votato un prestito di lire cento mila da erogarsi nelle spese proposte nel bilancio della divisione per l'esercizio mille ottocento cinquantatré.

« Art. 2. Pella restituzione rateata del mutuo predetto, e pel pagamento dei relativi interessi è autorizzata la vincolazione dei bilanci avvenire della divisione dal mille ottocento cinquantaquattro fino al mille ottocento sessantatré inclusivamente. »

Niuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

(I due articoli sono approvati senza discussione.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto:

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	105
Maggioranza	53
Voti favorevoli	105

(La Camera approva ad unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA ORDINARIA SULLA CLASSE DEL 1852.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la leva ordinaria sulla classe 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1784.)

Ne darò lettura :

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell'anno mille ottocento trentadue un contingente di dieci mila uomini.

« Art. 2. Il corrispettivo delle surrogazioni militari è stabilito nella somma di lire 1800, oltre il fondo di massa in lire 100 nel compiuto corredo.

« Questa somma sarà pagata a scelta del surrogante, o per intero all'epoca del contratto, o rateatamente.

« Art. 3. La somma suddetta è destinata a servir di premio agli affidati che imprendono le surrogazioni militari, ed è impiegata dal Governo presso la Cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a beneficio dei surroganti in conformità della legge 18 novembre 1850.

« Se è pagata rateatamente, i pagamenti saranno eseguiti nel modo seguente, cioè: lire 300 al momento del contratto, compreso in essi il fondo di massa.

« Le rimanenti lire 1600 in otto rate annue di lire 200 caduna cogli interessi legali.

« Art. 4. È derogato al regolamento generale per la leva in tutto ciò che è contrario alla presente legge.

« Art. 5. Le disposizioni della legge del 4 luglio 1852 sono pure applicabili alla leva per la classe del 1852.

« L'età utile però pei surrogati ordinari è protratta sino agli anni trenta. »

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Pinelli relatore.

PINELLI, relatore. Mi occorre notificare alla Camera che quando la sua Commissione prendeva a disamina questo progetto di legge, essa era nella credenza che sarebbe stato discusso prima della legge organica: ora la discussione della legge organica avendo preceduto quella della legge parziale, la vostra Commissione, o signori, in molte cose non è più d'accordo con quella legge, e l'opinione di tutta la Commissione sarebbe di conformarsi in gran parte a quello che è prescritto dalla legge organica, ma proporrebbe però che la levata fosse di 12 mila uomini, come è statuito dall'allegato numero 2 della legge organica, rimanendo libero al ministro della guerra di ordinare a quel numero di coscritti che stimerà opportuno di raggiungere immediatamente le bandiere, e di lasciare gli altri alle loro case a disposizione del Governo, i quali verrebbero assegnati alla seconda categoria.

Per tal guisa il primo articolo sarebbe mutato nel senso che si stabilirebbe che la levata fosse di 12 mila uomini.

La Commissione poi recederebbe dalla sua proposta tendente a far sì che l'età utile dei surrogati ordinari per essere ammessi al servizio fosse portata agli anni 30, atteso che la Camera ha già a tal uopo prefisso per limite estremo l'età di anni 26.

Quanto all'articolo 3, sebbene la legge organica sulla leva determini che il prezzo delle surrogazioni militari sarà fissato per decreto reale, la Commissione persiste nel chiedere che per quest'anno sia stabilito in lire 1800 e venne in tal divisamento perchè osservò che il prezzo medio summentovato nell'ultimo anno fu di 1335, e nel penultimo anno di lire 1394. La massa sarebbe però fissata in lire 100, come è disposto dalla legge organica.

Quanto poi al modo di pagamento, la Commissione si riferirebbe a ciò che è detto nell'articolo 3, ma sopprimerebbe i due ultimi alinea nei quali si stabilisce che si potrebbe effettuare il pagamento anche ratealmente perchè la legge organica esige che sia fatto complessivamente; così, per essere alla medesima consentanei, l'articolo verrebbe composto solamente dal primo alinea. Questo è quanto mi occorre di notificare alla Camera, onde metterla a cognizione della diversità che passa tra la relazione antica del progetto di legge, che ha sotto gli occhi, e le nuove proposte attuali della Commissione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Accetto di buon grado la proposta della Commissione, e faccio osservare di più, che io stava appunto per proporre alla Camera un articolo da sostituirsi all'articolo 1 del progetto di legge, dal quale ne risulterebbe che, invece di 10 mila, sarebbero 12 mila gli uomini chiamati sotto le armi, e ciò non solamente per concordare col disposto della legge organica testè votata, ma eziandio per non rendere fallace la promessa fatta dal Ministero, che, cioè, oltre all'armata stanziale, si sarebbe sempre tenuta una riserva, una seconda categoria di uomini con cui poter poi rinforzare all'uopo le file dell'esercito in caso di guerra.

Ora prego la Camera ad avvertire che, anzichè riescire questa leva più gravosa di quello che lo fosse per lo addietro, riesce di gran sollievo al paese, in quanto che effettivamente non verranno chiamati sotto le armi che 9 mila uomini, quando prima della guerra ne venivano chiamati 10,300. Se poi a ciò si aggiunge ancora che, oltre alle provincie del continente, concorre anche la Sardegna alla leva, facilmente si scorgerà quanto quell'imposta debba riescire meno gravosa alle popolazioni. In conseguenza io prego la

Camera di volere accettare la redazione del primo articolo, che sarebbe così concepito:

• Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva 1852 un contingente di 12 mila uomini.

• Questo contingente è diviso in due categorie: la prima comprende gli uomini destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo, per tutto il tempo che sia determinato dalla futura legge organica sul reclutamento dell'esercito. »

PRESIDENTE. Se niuno chiede più di parlare, consulto la Camera per sapere se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

Do lettura dell'articolo primo, secondochè viene ora proposto dal Ministero. (Vedi sopra)

BOTTA. Io non vedo la cosa abbastanza chiara. Vorrei sapere come si farà questa ripartizione, cioè quali saranno gli uomini che dovranno rimanere a casa, e quali dovranno recarsi sotto le bandiere.

LA MARMORA, ministro della guerra. La ripartizione si farà secondo l'ordine di estrazione e per mezzo d'una semplicissima regola del tre, siccome è stabilito nel regolamento annesso al progetto della legge organica. Si chiamano tanti uomini secondo il numero degli iscritti di ciascheduna provincia, e proporzionalmente tanti saranno ammessi in una categoria e tanti in un'altra. Forse il deputato Botta desidera sapere con qual regola si formano le due categorie. Esse si formano secondo il numero d'estrazione.

BOTTA. Mi pare che ciò dovrebbe constare dalla legge stessa.

Voci. Consta già.

BOTTA. Ma siccome questo si fa indipendentemente dalla legge organica, nè si sa quando questa potrà andar in vigore, parmi perciò sarebbe bene che questa legge stessa fissasse se toccherà ai numeri più bassi o più alti il partire, poichè gli iscritti dovrebbero a mio avviso sapere quali saranno i favoriti e quali i designati.

LA MARMORA, ministro della guerra. Credo sia inutile ciò fissare nella legge, perchè è uso noto e invalso nel paese che quelli a cui tocca partire sono sempre i numeri più bassi.

BOTTA. In tal caso io mi dichiaro soddisfatto. Vuol dire che i numeri più bassi partiranno, e gli altri rimarranno a casa. Del resto, parmi fosse giusto che ciò si sapesse.

COSSATO. Io credo sia inutile l'aggiunta proposta dal Ministero all'articolo primo. Se la legge già votata alla Camera andrà in vigore subito...

LA MARMORA, ministro della guerra. (Interrompendo) È impossibile poterla mettere in vigore subito. Quand'anche, come voglio sperare, il Senato la voti ancora in questa Sessione, non sarà fattibile ciò nullameno di metterla in vigore all'epoca della leva di cui si tratta, essendovi molte disposizioni a dare; e così bisognerà ancora per quest'anno procedere secondo l'antico sistema.

COSSATO. Avrei creduto che fosse possibile ancora di mettere in esecuzione la nuova legge per la leva di questo anno; allora non sarebbe stato necessario di introdurre l'aggiunta stata proposta; ma nel caso supposto dal signor ministro, che la nuova legge non possa ancora essere messa in esecuzione, non basterà soltanto quest'aggiunta, sarà d'uopo, a mio avviso, ricopiare addirittura l'articolo della nuova legge, il quale stabilisce in qual modo si debba fare questo riparto. Il signor ministro disse che si farà secondo i numeri d'estrazione, ma ciò è stabilito nella nuova legge, in questa non c'è.

LA MARMORA, ministro della guerra. Anche prima si faceva così.

COSSATO. Necessariamente se questo deve servire di norma per formare le due categorie, bisogna dire in qual modo queste devono essere formate, come lo si è detto nella nuova legge.

Se quella fosse già promulgata quando questa legge si dovrà eseguire, allora si vedrebbe in che modo si devono fare queste categorie, ma, mancando quella legge, non si sa più come fare questo riparto.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma sì che si sa.

COSSATO. Si sa, perchè il signor ministro l'ha detto a voce qui alla Camera, ma questa spiegazione non potrà tener luogo di legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io ho già detto che si farà come si è sempre fatto. Anche secondo l'antico sistema, chi partiva era quegli che estraeva il numero più basso, nè verrà in mente ad alcuno che si possa capovolgere la cosa.

PINELLI, relatore. Osserverò soltanto che, come già disse il signor ministro, è chiaro che i primi a partire saranno quelli cui sarà toccato il numero più basso. Se però si crede opportuno di dare maggior chiarezza all'articolo, io proporrei che vi si aggiungesse un altro alinea, dove fosse detto che gli individui assegnati alla seconda categoria son quelli che hanno estratto il numero più alto.

PETITTI. Allora, se si vuol fare un'aggiunta, bisognerebbe trasportare in questa legge gli articoli 69 e 70 della legge che abbiamo votato ieri, dove si dice:

« Art. 69. Gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinari e i designati per scambio di numero, son descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« Gli iscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione.

« Art. 70. Tutti i rimanenti iscritti, designati pel contingente, sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione. »

Con questi due articoli sarebbe provveduto a tutto.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

PINELLI, relatore. Io proporrei l'aggiunta di un semplice alinea, il quale, mi pare, toglierebbe ogni questione. L'alinea sarebbe così concepito:

« Gli individui che dovranno appartenere alla seconda categoria saranno coloro che avranno estratto un numero più alto. »

PETITTI. Faccio semplicemente osservare che ci sono gli assoldati ed i riassoldati che debbono essere nella prima categoria, tuttochè abbiano estratto un numero elevato, ed è per questo che, se si vuol dire qualche cosa, bisogna dir tutto. O dir niente, e seguire l'uso del nostro regolamento, in cui è già accettato che i surrogati debbano partire i primi; oppure dir tutto, vale a dire inserire i due articoli che ho accennati.

PINELLI, relatore. Io divido l'opinione dell'onorevole Petitti; cioè che la miglior cosa sarebbe di dire solamente « sarà fatta una leva di 12 mila uomini, » senza inserire nessun altro alinea: ma farò osservare all'onorevole preopinante, che gli assoldati sono già sotto le armi, per conseguenza si sa che questi partono; un anno prima che finisca il loro servizio hanno già un affidamento che resteranno sotto le armi. Supponiamo che vi siano mille riassoldati, e che siano nove

mila gli uomini che il signor ministro quest'anno vuol far partire, sarebbero i nove mila numeri primi estratti; ora, diffalcando da questa cifra quelli che hanno messo il riassoldamento di favore, saranno gli otto mila i primi soltanto che partiranno.

Ma io ripeto che concorro nell'opinione dell'onorevole deputato Petitti, che sarebbe molto meglio il metter niente.

COSSATO. Io credo che, se il ministro della guerra ha intenzione di applicare a questa leva le norme stabilite colla nuova legge, sarebbe meglio di inserire in questo progetto, il quale sarà posto in vigore prima dell'altro, i due articoli che stabiliscono in che modo debba essere fatta questa distribuzione.

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti l'articolo 1, alinea per alinea.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a prelevare sulla classe di leva del 1852 un contingente di 12 mila uomini. »

(La Camera approva.)

« Questo contingente è diviso in due categorie: la prima comprende gli uomini destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, devono rimanere alle case loro a disposizione del Governo per tutto il tempo che sia determinato dalla futura legge organica sul reclutamento dell'esercito. »

(La Camera approva.)

Ora metterò ai voti gli articoli 69 e 70 della legge organica che formerebbero il secondo e terzo di questa legge. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

« Art. 4. Il corrispettivo delle surrogazioni militari è stabilito nella somma di lire 1800, oltre il fondo di massa in lire 100 pel compiuto corredo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Io pregherei la Commissione a voler dire perchè ha ridotto questa tassa da pagarsi per le surrogazioni. A me pare anzi che sia da desiderarsi che questa sia al più alto prezzo possibile. Questo è un tributo che paga colui il quale vuole esimersi dal servizio militare, e questo tributo va a beneficio di colui che rimane sotto le armi per un tempo maggiore di quello a cui era dalla legge astretto. Noi dobbiamo desiderare di vedere riassoldato il maggior numero possibile di militari, poichè sono i vecchi soldati che fanno i buoni eserciti. Ora io non vedo perchè non si cercherà di accordare loro la maggior somma possibile.

Io so che la Commissione ha calcolato che il prezzo delle surrogazioni l'anno scorso è salito in media a lire 1537.

Voci. 1394.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

È da notarsi che oltre questa somma che risulta dal contratto, vi è una infinità di altre spese, per senseria, per mancie, per viaggi fatti dai surrogati, perchè alle volte si rifiuta il primo, il secondo, il terzo ed anche il quarto surrogato presentato. Cosicchè, in fine dei conti, quando risulta che si è pagata soltanto la somma di lire 1500, in realtà se ne sono pagate due mila e più, e senza calcolare i fastidi, le cure e le incertezze che s'incontrano prima di vedere accettato un surrogato ordinario.

Io so quello che è accaduto a me quest'anno. Io volevo far surrogare il figlio di un mio agente, e per ciò ottenere ho dovuto presentare quattro surrogati. È vero che mi è costato soltanto la somma di lire 1500, ma, aggiungendovi le altre somme che ho spese, quella totale supera le lire 2 mila, ed ho avuto delle seccature per 3 o 4 mila lire. (ilarità)

Quello che è accaduto a me, sarà pure avvenuto a molte

altre persone. Sicuramente non mi hanno fatto alcuna ingiustizia, ma non mi hanno neppure concesso alcun favore.

Io ripeto quindi che si può, senza alcun timore di non avere un numero bastevole di domande, fissare a due mila lire il prezzo dei surrogati, e così il ministro della guerra potrà maggiormente indurre i sott'ufficiali dei corpi, e specialmente dei carabinieri, a rimanere sotto le armi. Quindi, se la Commissione non ha dati tali da indurmi a credere in modo positivo che il prezzo di due mila lire per i surrogati non sia per impedire che vi abbiano domande per quanti surrogati militari possa avere a disposizione il Governo, la prego di acconsentire alla cifra di lire due mila stabilita nel progetto ministeriale.

PINELLI, relatore. Io risponderò alle osservazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, che il motivo per cui la Commissione s'indusse a limitare la somma delle surrogazioni a lire 1800 che, compresa la massa di 100 lire, costituisce la somma di lire 1900, si è per rendere facile, tanto alle famiglie ricche quanto alle povere, le quali hanno pure il medesimo diritto di ottenere coi minori sacrifici possibili, il favore della surrogazione.

Ed io dico infatti che, se il disturbo di procacciarsi un rimpiazzante è grave pel ricco, è molto più grave pel meno ricco e pel povero, che non potendo arrivare a sborsare una sì forte somma, sarà costretto di ricorrere alle surrogazioni ordinarie, dove succedono angherie su angherie, le quali finiscono per produrre una spesa maggiore.

Mi rincresce poi di dover provare che la cifra era di lire 1335 e non di lire 1530 come asseriva il signor ministro, ed io glielo proverò coll'autorità delle parole dell'onorevole relatore sulla legge organica della leva; eccole: *taluno crederà che sono bensì in maggior numero, ma hanno costato di più, ma ciò non è vero, perchè la media delle surrogazioni nelle classi del 1830 è stata di 1394 lire, e nella classe del 1831 di lire 1335*; io voglio credere benissimo che vi saranno ancora 200 o 250 lire di maggiore spesa, che non figurano nel contratto, ma neppur con questo si viene a raggiungere la somma di lire 1800.

È inoltre da notare che questa media, come risulta dai dati che mi sono procurato all'ispezione generale delle leve, proviene da ciò che in due o tre provincie il prezzo delle surrogazioni è stato più alto, e sono le provincie di Novi, del Faucigny, di Oneglia, di Albenga; ma in altre provincie è stato minore; in Biella la media è di lire 1168, in Acqui di lire 1190.

Farò ancora una osservazione. Se noi aumentiamo il prezzo delle surrogazioni militari, siccome egli è probabile, anzi quasi certo che il Governo non avrà di che supplire a tutte le domande, i sensali, contro ai quali si sono tanto negli scorsi giorni scatenati alcuni deputati, aumenteranno anche essi le loro pretese, e i surrogati ordinari si faranno pagare 1200, 1300 lire in contratto, oltre alle solite 200 o 300 lire di spese fuori del contratto.

Per tutte queste ragioni io chiedo che si debba mantenere la somma di 1800 lire proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bastian.

BASTIAN. Messieurs, je suis loin de partager l'opinion de monsieur le ministre des finances qui voudrait porter à 2000 francs le prix du remplacement. J'applaudis, au contraire, à la disposition de la Commission qui accorde la faculté de payer par fractions...

PRESIDENTE. La Commissione ha già dichiarato che non insisteva su questa sua proposta.

BASTIAN. Si j'ai dit que j'applaudissais à la disposition

de la Commission, c'est que j'ai vu qu'elle l'avait proposée à l'alinéa de l'article en discussion et ainsi j'ai cru pouvoir en parler en discutant cet article.

LA MARMORA, ministro della guerra. Questa proposta della Commissione non esiste più.

BASTIAN. Alors je la proposerai moi-même...

PRESIDENTE. Ella può presentare questa proposizione all'articolo successivo. Ora non si tratta che di fissare la somma per la surrogazione.

BASTIAN. Comme cette proposition se trouvait comprise dans les dispositions de la Commission, j'ai cru pouvoir en parler. Je me réserve d'y revenir plus tard.

Ce que je tenais à dire, c'est que je n'étais pas de l'avis de porter à 2000 francs le prix du remplacement et que je voulais, au contraire, proposer de le réduire à 1600 francs. Il me semble que 1600 francs est un prix assez élevé pour les pauvres pères de famille qui ont besoin de leurs enfans. Et en vérité, si l'on augmente ce prix, cette disposition aurait un léger parfum d'aristocratie.

PETITTI. Mi rincresce di contraddire il mio amico l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ma insisto perchè la Camera accetti la proposta della Commissione, di stabilire il prezzo in lire 1800, invece di lire 2000.

Il motivo per cui il Ministero proponeva dapprima lire 2000, gli è perchè allora non si avevano dati sufficienti; tutti si lagnavano che il premio della surrogazione ordinaria quest'anno era stato molto elevato, e dietro questo si è creduto che la media di quel prezzo fosse di lire 2000.

Essendo quindi giunti gli atti di surrogazione che i Consigli di leva ed i corpi debbono consegnare all'uditorato di guerra, si è potuto ricavare che esso non fu elevato come era voce pubblica, ed io ebbi già l'onore di asserire alla Camera fin dall'altro giorno, che la media di tali prezzi salì appena a lire 1337. Altri contratti che si ebbero successivamente fecero invero crescere alquanto siffatta media, motivo questo per cui la cifra citata oggi dal signor ministro non corrisponde a quella da me indicata. Ma è da notare che in quella citata oggi dal signor ministro è compreso anche il fondo di massa che è di lire 150, mentrèchè in quella da me precedentemente addotta non se ne era tenuto conto.

Or bene, quantunque il prezzo medio delle surrogazioni sia stato in quest'anno maggiore di quello a cui accennai nella tornata precedente, non sale a due mila lire, ma è di 1537. È verissimo che vi sono delle false spese, come ad esempio le mancie da corrispondere ai sensali; queste false spese, è giusto che sieno tenute a calcolo in vantaggio del surrogato militare, ed il surrogante sarà ben contento di darle al surrogato, piuttostochè ai sensali. La differenza adunque che vi può essere fra la media del prezzo delle surrogazioni ordinarie, ed il prezzo della surrogazione militare deve corrispondere all'ammontare delle mentovate false spese, ma non superarlo, ed è appunto sotto questo rispetto che, essendo il prezzo medio delle surrogazioni ordinarie di lire 1500, si credette di poter portare quello delle surrogazioni militari a 1800, oltre lire 100 per fondo di massa, perchè si è calcolato che dette false spese possano ammontare a lire 400 circa. Il calcolarle di più sarebbe, a mio avviso, eccessivo e potrebbe produrre il risultato di pregiudicare le surrogazioni militari invece di favorirle siccome tutti desideriamo. Invero, quando vi sia una differenza di 400 o 500 lire fra i due mentovati prezzi, gli aspiranti alla surrogazione cercheranno di ottenere un surrogato ordinario a 1400, a 1500 lire, invece di spenderne due mila per ottenerne uno militare.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole mio amico deputato Petitti ha combattuto la mia proposta col dire che, se si stabilisce la cifra di lire 2000, non vi sarà un numero bastevole di domande di surroganti in proporzione di quello dei surrogati militari disponibili.

Se ciò fosse, io non esiterei a recedere dalla mia proposta, perchè è mio intendimento di favorire le surrogazioni militari, vale a dire la continuazione del servizio dei soldati che hanno terminata la loro ferma; ma io soggiungo che il deputato Petitti ed io non abbiamo dati bastevoli per appoggiare le nostre asserzioni, e che perciò ci conviene spaziare nel campo delle ipotesi.

Nulladimeno, siccome la disposizione che ci è proposta non avrebbe vigore che per un solo anno, io non ho difficoltà di accettarla, nella fiducia che, ove si riconosca che, fissando la cifra di lire 1800, il numero delle domande superi il numero dei surrogati disponibili, si debba nell'anno venturo tal somma portare a lire 2000.

Siffatta disposizione poi, ben lungi di essere aristocratica, sarebbe altamente democratica nel buon senso di tale parola, perchè farebbe sì che il ricco che non vuol prestare il servizio militare pagherebbe una somma maggiore a beneficio del povero. (*Segni di dissenso*)

PRESIDENTE. Il deputato Bastian insiste nella sua proposta?

BASTIAN. Oui, monsieur.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Bastian è appoggiata.

(È appoggiata.)

La proposta del deputato Bastian essendo appoggiata, la metto ai voti.

Egli propone che sia ridotta la somma proposta dalla Commissione del prezzo delle surrogazioni in lire 1800 a lire 1600.

(La Camera rigetta.)

Ora metterò ai voti l'articolo 4 quale venne proposto dalla Commissione. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

• Art. 5. La somma suddetta è destinata a servir di premio agli affidati che imprendono le surrogazioni militari, ed è impiegata dal Governo presso la Cassa dei depositi e prestiti e frutta interesse a beneficio dei surrogati in conformità della legge 18 novembre 1850.

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo, salva la parola al deputato Bastian sulla seconda parte che è stata soppressa dalla Commissione.

(È approvato.)

BASTIAN. Je répondrai d'abord quelques mots à monsieur le ministre des finances. Je vois qu'il s'est étonné de ce que j'ai qualifié d'aristocratique cette mesure. Je crois qu'il y a vraiment aristocratie à accorder des facilités à certaines classes de la société, de se faire remplacer, tandis que les autres ne pourront pas jouir de cet avantage. C'est pour cela que je demande que l'on soit autorisé à payer par fractions; je répète que, si vous ne permettez pas ce mode de paiement, il est impossible que l'individu qui n'est pas riche, puisse profiter du bénéfice du remplacement. (*Segni di adesione*)

En effet, je suppose un individu qui a 50,000 et même 40,000 francs en valeur immobilière; il est sûr qu'il ne pourra pas avoir immédiatement à sa disposition une somme de 2000 francs pour payer le remplacement; eh bien, alors il sera obligé ou d'aliéner ou d'emprunter en hypothéquant une portion de ses propriétés, ou bien de passer par les

mais des usuriers. C'est pour ces motifs que je demande qu'il soit accordé au remplace la faculté de payer par fractions.

Pour combattre ma proposition, monsieur le ministre a fait deux objections: la première c'est qu'elle est contraire à la loi que nous avons votée dernièrement. Soit, mais voici une loi postérieure à celle-là, et qui dit que cette faculté sera accordée. Il me semble que par une loi postérieure nous pouvons revenir sur ce que nous avons voté précédemment. D'ailleurs cette loi, dont vous parlez, n'a pas encore force de loi et n'a été faite que pour l'avenir, tandis que celle, dont nous nous occupons en ce moment, doit être appliquée tout de suite.

La seconde objection que fait monsieur le ministre, est que cela apporterait des embarras dans la comptabilité. Je ne crois pas que les comptables de l'Etat puissent se trouver après cette mesure, plus embarrassés qu'ils ne l'étaient auparavant.

D'ailleurs, messieurs, j'ai l'honneur de faire une proposition dans l'intérêt des familles malheureuses qui ont besoin de remplacer leurs enfants, je crois cette disposition bonne, souverainement juste, et j'y insiste.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi oppongo alla proposta del deputato Bastian, primo pel motivo ben semplice e chiaro che sarebbe in opposizione col voto già emesso dalla Camera sulla legge organica sul reclutamento dell'esercito. In questa è stato deciso che si pagherà la somma per intero e non a rate.

Mi vi oppongo poi in secondo luogo pel motivo che senza dubbio fu quello che consigliava alla Commissione e alla Camera di accettare questo provvedimento, cioè che il pagare rateatamente produrrebbe grandissime complicazioni nella contabilità. Infatti bisognerebbe avere un'amministrazione apposita.

Io credo che il deputato Bastian intenda che siano pagati gl'interessi della somma che ad ogni rata rimarrà a pagarsi. Ora una parte della somma dovrebbe dal militare ritirarsi dalla Cassa dei depositi, e l'altra dal surrogante. Con ciò sarebbe lungi dall'essere vantaggiata la posizione del militare, il quale ha già grandi difficoltà ad ottenere parte della somma che gli è dovuta per la surrogazione, somma che non è poi ingente, ed avrebbe ancora altre difficoltà per ottenere gl'interessi. Coloro che si fanno surrogare sperano di potere in un dato tempo ritirare certe somme di denaro, ed avviene spesso che questa loro speranza fallisca od altrimenti lascino trascorrere il tempo prefisso, senza mettersi in regola. Succede quindi che debbono soffrire l'applicazione delle pene stabilite per coloro che non adempiono a questo loro impegno.

Questo è il motivo per cui nella legge organica è stato fissato che la somma debba versarsi per intero nella Cassa dei depositi. Stabilito questo nella legge organica, io domando se sia conveniente che per quest'anno solo si introduca una complicazione simile.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Quaglia.

QUAGLIA. La Commissione ha considerato che vi sono due interessi egualmente rispettabili che devono essere tutelati dalla legge. Vi è l'interesse del surrogante e l'interesse del surrogato. Quello del surrogante che non è il più sovente molto facoltoso, sarebbe di pagare rateatamente, ma forse fra questi surroganti ve ne saranno dei solvibili, e di quelli che non lo saranno o cesseranno di esserlo col tempo. Vi è poi l'interesse del surrogato divenuto soldato, che è di essere sempre pagato, poichè, pagato o no, deve sempre fare il suo servizio, e in caso di non pagamento non è punto con-

gedato. Nella legge anteriore (1837) si accordava il pagamento rateato al surrogante, ma si esigeva o un'ipoteca, o una sicurezza solvibile riconosciuto dal Consiglio. Ora questa condizione di una sicurezza non si è più ammessa nella legge votata ieri da voi, malgrado le mie proposte: è perciò necessario che si paghi tutto in una volta la somma, altrimenti sarebbe compromesso l'interesse del surrogato. Nel modo pertanto proposto dal Ministero vengono tutelati gli interessi sia dell'uno che dell'altro, quello del surrogante, singolarmente col liberarlo, mediante pagamento, da ogni obbligo ulteriore; altrimenti, accordando che si paghi in rate, molti s'azzarderebbero d'impredere surrogazioni al di sopra di loro forze, colla speranza di pagare: poi, mancando loro i mezzi di pagare, si metterebbero allora i surrogati nel caso di partire essi stessi per l'armata se il loro surrogato è affidato: e in ogni caso i surrogati ordinari e non ordinari vedrebbero fallite le conseguenze dei loro contratti. Questo fu anche uno dei motivi per cui si diminuì il corrispettivo da 2000 a 1800 lire, in considerazione cioè che non c'è più il beneficio di potere pagare a rate. Per questi motivi la Commissione ha creduto di potere abolire la facoltà di pagare rateamente.

ARNULFO. È incontestabile che se si obbligano quelli che vogliono ottenere un surrogato a pagare immediatamente il prezzo della surrogazione, molti non si troveranno in grado di profittare del disposto di questa legge, e verrà il caso accennato dal relatore, cioè che i meno facoltosi non potranno valersi del mezzo della surrogazione militare, il che non è giusto.

Io convengo che se vi fossero tutti gli inconvenienti accennati dal signor ministro della guerra, e non vi fosse modo di ripararvi, si dovrebbe certamente prescindere dall'accordare la facilitazione di pagare a rate; ma mi pare che questi inconvenienti possono facilmente scomparire. Il Governo, nell'accettare una domanda per surrogazione ha il diritto ed il mezzo di ottenere che colui che la fa cauteli la sua obbligazione nello stesso modo che la cautela qualunque privato che contratta; quando accetterà una obbligazione, avrà diritto di chiedere e ipoteche e fideiussioni, insomma legali cautele, come pratica tuttodì per molti contratti. E qual meraviglia che il Governo chieda ciò che chiede ogni privato? Forse non o potrà fare colla stessa facilità? Se gli individui si cautelano, il Governo può egualmente cautelarsi, tanto più che il modo d'esazione dei crediti demaniali è molto facile e spiccio e non lascia timore fondato che le riscossioni o non si facciano a tempo od abbiano luogo delle perdite. Ma si pose innanzi un'altra difficoltà, e si fa consistere in che il surrogato dovrebbe prendere gli interessi in parte direttamente dal Governo o dalla Cassa di deposito, che fa lo stesso, ed in parte dal debitore. Siccome il Governo ha mezzo di prendere le precauzioni necessarie onde assicurarsi che il debitore sia veramente solvibile, troverei giusto che il Governo si incaricasse di esigere e di pagare, vale a dire pagasse tutti gli interessi direttamente al surrogante, e li esigesse dal debitore. In una parola, il Governo faccia ciò che si fa ordinariamente, cioè esiga e paghi. Quando ha modo di cautelare il suo credito e di esigerlo, debbe abbracciare quel partito, il quale conduca a facilitare le surrogazioni al maggior numero di cittadini, e così anche a quella classe che non ha la comodità di pagare una somma vistosa prontamente in una volta sola, ma che ha mezzo di pagarla a rate.

Io quindi appoggio la proposta dell'onorevole deputato Bastian.

PETITTI. Io sorgo per oppormi alla proposta dell'onorevole deputato Bastian, e la combatto in primo luogo perchè

mi pare che la Camera avendo votata, non più tardi di ieri, una legge in un senso, sarebbe cosa poco conveniente oggi il disfare quello che ha fatto così di recente; in secondo luogo la combatto nel senso pratico. Si è parlato di ipoteche, di fideiussioni. Ma il Governo non può far questo; bisognerebbe che stabilisse per ciò l'ufficio di un apposito avvocato patrimoniale.

L'esperienza de' passati anni dimostrò l'impossibilità di un tale sistema. Sa la Camera a che cosa ha condotto la pratica? Sa essa qual provvedimento si dovette adottare per cautelare il surrogato militare contro la mala fede, o solo l'infortunio del surrogante? Si adottò un provvedimento il quale è tuttodì vigente, ma ho i miei dubbi che la Camera non l'approverebbe quando fosse chiamata a votarlo. Infatti, secondo l'attuale regolamento, se in 20 giorni il surrogante non paga, il surrogato ha di pien diritto il suo congedo, ed il surrogante è arrestato dai carabinieri e condotto al corpo. Ora domando se la Camera voterebbe una cosa simile. Eppure si è dovuto stabilire questa disposizione: e ciò nonostante molti e molti surroganti dopo avere pagato parecchie rate non sono più in grado di continuare il pagamento delle rimanenti, e se ne vanno a servire in un reggimento perdendo tutto il denaro già pagato.

Si teme che manchino le persone in grado di pagare immediatamente l'intero prezzo di surrogazione. Che sia vano questo timore, se n'ebbe prova l'anno scorso. Infatti, essendosi ammessi gli iscritti della classe del 1830 ad operare il versamento di 1320 lire in una volta per essere liberi dalla leva; da pochi giorni si ebbero 700 iscritti che effettuarono tale versamento, ed il Governo fu obbligato di sospendere l'applicazione ulteriore di questa misura, perchè non aveva più surrogati militari da dare; ma il numero delle domande fu superiore ancora al numero delle persone che furono ammesse ad operare il versamento. Ricorderanno, senza dubbio, molti deputati quante sollecitazioni vennero fatte al ministro della guerra per ammettere ancora individui che non avevano fatta la domanda in tempo, per ammetterli dico, a godere di questo favore.

Io credo che quando si stabilisca il prezzo di 1800 lire, si troverà un numero di persone disposte a pagarlo corrispondente al numero dei surrogati militari disponibili; qualora questo numero non corrispondesse, allora si potrà venire a proporre qualche cosa, ma fintantochè non c'è questo bisogno io non credo che il Governo debba esporsi a lasciare che il surrogante possa impunemente mancare di parola al surrogato militare che, sotto la sua protezione, accettò l'incarico di servire per un altro, come non credo che il Governo debba fare l'ufficio dell'avvocato.

QUAGLIA. Io ho preso la parola solamente per fare osservare all'onorevole deputato Arnulfo che la proposta che egli fa è appunto quella medesima che io feci ieri, e che non è stata accolta dalla Camera. Io aveva proposto ieri che gli atti di surrogazione fossero vincolati da un'ipoteca, affinché appunto si potessero fare dei pagamenti rateati. La Camera ha deciso in contrario, dunque il principio è già stabilito, e non può più rinvocarsi.

Non posso però ammettere coll'onorevole preopinante che questa condizione fosse impossibile. Questo metodo fu sperimentato pendente 15 anni, e fintantochè i pagamenti si fecero rateamente, ed i surroganti ebbero una sicurezza, pochissimi furono coloro che mancarono al loro obbligo. Però, trattandosi di una questione già votata, io credo che si debba respingere la proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Chiarle ha facoltà di parlare.

CHIARLE. La legge organica che abbiamo votato ieri contiene le disposizioni generali e di massima, le quali devono regolare d'ora innanzi il servizio della leva. Essa sicuramente non ha ancora il carattere di legge obbligatoria, perchè non ha avuto ancora la sanzione degli altri poteri dello Stato, ma la Camera elettiva avendola votata deve ritenere fin d'ora come una vera legge. Se dunque coll'articolo 137 della medesima si è stabilito che il pagamento della somma per le surrogazioni non debba farsi in rate, la Camera non potrebbe disdirsi oggi con una decisione contraria alla sua prima deliberazione.

Se la legge organica fosse già promulgata, io potrei proporre la questione pregiudiziale, ma non la invoco ora, appunto perchè non ha ancora vero carattere di legge. Faccio però notare come sarebbe inconveniente che quando la Camera ha voluto definire le norme generali di massima in una legge organica, avesse preso una deliberazione, e che quest'oggi, trattandosi della leva annuale, cioè di una parte dell'applicazione della legge organica sulla leva, volesse venire a distruggere la deliberazione che ha presa nella seduta precedente. Io non disconosco l'onnipotenza del potere legislativo tutt'al più che si faccia a discutere nuove leggi; ma vi sono norme alle quali non deve fallire. E se in una legge organica di fresco votata ha sancito una massima, non deve violarla in una legge speciale, che altro non è che una applicazione della legge generale organica. Io credo per conseguenza che, senza entrare a discutere nuovamente il merito della questione gravissima che fu già decisa nell'altra tornata, la Camera per ragioni di convenienza e di dignità non debba prolungare più oltre questa discussione e adottare la proposta del Governo conforme alla massima sancita nella legge organica testè votata. Osserverò inoltre che se questa legge di leva annuale che si sta discutendo dovesse applicarsi prima che ottenga carattere di legge quella generale sulla organizzazione della leva, in tal caso si sarebbe potuto prescindere dall'inserire la disposizione in questione, applicandovi la legge antica. Ma se fosse messa in esecuzione, dopo che sarà pure posta in vigore la legge generale sulla leva, in questo caso non si potrebbe, senza impingere in una evidente contraddizione, non applicare le disposizioni contenute nell'articolo 137, le quali obbligano il surrogante a versare in una sol volta la somma richiesta nelle Casse di deposito.

Per queste ragioni adunque e per considerazioni di convenienza e dirò pur anche di dignità, prego la Camera a volere accogliere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Bastian ha la parola.

BASTIAN. Monsieur le député Chiarle s'est trompé sur le sens de mes expressions; je n'ai jamais dit que les pères des remplacés ne le voulaient pas, j'ai dit qu'ils ne le pouvaient pas.

Quant à l'objection que m'a faite monsieur le ministre de la guerre, que le Gouvernement serait obligé d'avoir une administration particulière, je lui répondrai que je ne le crois nullement. Du reste, monsieur le ministre de la guerre fera comme on a fait précédemment. Pour vous prouver que cela est possible, je vais vous citer les dispositions de la loi du 16 mai 1837.

Le prix du remplacement était de 1200 francs, outre la masse. Le Gouvernement prenait toutes ses précautions: 200 francs étaient versés 20 jours après la stipulation, et les 1000 francs restants, par portions égales, soit 125 francs par an avec les intérêts.

Vous voyez donc que, puisque le Gouvernement l'a fait anciennement, il peut encore le faire aujourd'hui. Je demande

donc dans l'intérêt des pères de famille que ma proposition soit acceptée. Je ne crois pas que la comptabilité que nécessiterait cette mesure soit plus impossible aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1837.

FINELLI, relatore. Sorgo solamente per dichiarare che, quantunque membro della Commissione, concordo pienamente coll'onorevole Bastian. Io non protrarrò questa discussione, persuaso che la proposta dell'onorevole Bastian non sarà pur troppo ammessa, ma dichiaro che se noi poniamo l'obbligo di sborsare tutto ad un tratto l'intera somma di 1800 lire, noi rendiamo quasi impossibile alle povere famiglie il mezzo di rimpiazzare. (*Segni d'assenso*)

Spero che almeno l'onorevole presidente del Consiglio non troverà democratica la proposizione di obbligare un povero padre di famiglia a sborsare 1800 lire tutto ad un tratto. Io mi sono arreso principalmente alla ragione di decoro, perchè ieri soltanto si è votato in altro senso; ma siccome avevo tre giorni sono in particolare esternato all'onorevole Bastian il mio modo di vedere, così mi credo in obbligo di dichiarare che io conservo le mie convinzioni e che questa disposizione che stiamo per votare è, secondo me, eminentemente aristocratica. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiarle.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIARLE. Dirò pochissime parole.

Io non so capire come molti de' miei colleghi che siedono da questo lato della Camera, dopo di avere più d'una volta sostenuto il principio che non fosse conveniente di ammettere le surrogazioni, vengano poi a contraddire tutte quelle disposizioni che indirettamente tendono a diminuirne il numero.

Veramente penso anch'io che sarebbe miglior consiglio non ammettere le surrogazioni, ma siccome non credo giunto il momento di attuare questa grande riforma, accetto intanto di buon grado tutte quelle disposizioni le quali tendono a restringerle; ora aumentandone il prezzo è certo che si restringe il numero di quelli che se ne possono valere, e parmi perciò evidente che questa disposizione debba essere adottata da tutti coloro che desiderano sopprresse le surrogazioni.

L'onorevole Bastian vorrebbe che si applicasse in tal parte la legge del 1837, ma io mi sono trovato in grado di conoscere gl'inconvenienti pratici.

La legge del 1837, nel caso d'indugio oltre venti o trenta giorni al pagamento del prezzo di surrogazione, obbligava il surrogante a recarsi sotto le armi. Ora è troppo grave, direi ingiusto, che un individuo il quale ha pagato i tre quarti della somma destinata alla surrogazione, debba andare sotto le armi per un semplice indugio di 20 giorni.

È accaduto talvolta che una persona incaricata di fare il pagamento della rata scaduta, indugiò nel farlo, e così il surrogante dovette interrompere i suoi studi, abbandonare la professione alla quale attendeva, per recarsi al reggimento.

Questa disposizione è così grave che non può, a mio avviso, essere conservata. Dirò di più, essa sarebbe incostituzionale, imperocchè lederebbe la libertà individuale senza sufficienti motivi di pubblica utilità.

Credo pertanto che anche sotto il punto di vista della nostra libertà debba essere respinta dall'onorevole Bastian, e lo pregherei a volerla ritirare.

GUGLIANETTI. Se l'onorevole preopinante non solo sedesse da questa parte della Camera, ma ne conoscesse le intenzioni e ne dividesse le opinioni, avrebbe veduto facilmente che lungi da esservi contraddizione vi è anzi perfetta costanza nel sostenere l'attuale questione.

Quando non si ammettano surrogati, è evidente che questa disposizione è essenzialmente democratica, perchè poveri e ricchi, ciascheduno paga personalmente il tributo del servizio militare.

Ma una volta ammessa la surrogazione, allora il principio democratico esige che la facilità di ottenerla sia uguale per tutti, e che non la sia esclusivamente riservata alla classe agiata della società che più facilmente ne sborsa il prezzo, mentre resterebbe preclusa a quei meno agiati padri di famiglia che possono bensì procurarsi il prezzo del surrogato, ma non hanno sempre i mezzi di sborsarlo immantinenti. E questi hanno anzi bisogno maggiore di surrogare, perchè non hanno figli da tenere a casa oziosi, ma ne hanno d'uopo per sostenere la famiglia e procacciarsi il vitto.

Io credo adunque che, stando alla proposta dell'onorevole deputato Bastian, non solo non siamo in contraddizione con noi stessi, ma siamo affatto consentanei ai principii da noi propugnati.

Dunque, se è evidente che pagare 1800 lire al momento è una cosa per molti impossibile, è pure evidente che la facilità di ottenere surrogati militari è un privilegio concesso ai più agiati, mentre la maggior parte del ceto medio sarebbe privata di un così utile e necessario beneficio, mancando dei mezzi di concorrervi.

LA MARMORA, ministro della guerra. Siccome vedo che si manifesta dell'esitanza a riguardo di questa disposizione, che forse ieri non si è discussa abbastanza, io prego vivamente la Camera a ben considerare in quale imbarazzo si troverebbe il Ministero se si venisse ad emettere oggi un voto contrario a quello di ieri.

Da una parte il Governo sarebbe obbligato a sostenere la legge al Senato quale si è votata e dall'altra parte avrebbe pure a difendere la disposizione contraria che fosse oggi da questa Camera sancita.

Io confesso ingenuamente che non saprei a qual partito attermi, e che, massime dopo il bel numero di voti favorevoli che con somma mia compiacenza vidi concedersi nella tornata di ieri alla legge del reclutamento, vale a dire 89 contro 22, mi parrebbe singolare che oggi si emettesse un voto che distruggesse l'effetto prodotto da questa votazione.

MICHELINI. Io intendo di fare un'unica osservazione, cioè che in questa disposizione io non vedo nè aristocrazia nè democrazia.

Se si desse una preferenza ai poveri, io capirei che coloro ai quali stanno a cuore i loro interessi volessero facilitare le surrogazioni con pagamenti fatti poco per volta. Ma questo non è il caso. Sappiamo che il Ministero distribuisce fra le varie provincie i surrogati militari di cui può disporre. In una data provincia, fra quelli che ne fanno domanda, sono preferiti quelli che hanno estratto il numero più basso. Vedo che il ministro della guerra fa segni che io mi appongo al vero. Dunque è la sorte la quale decide a chi tocchino questi surrogati militari. Quindi non è il caso di patrocinare la causa della democrazia la quale nulla ha qui che fare.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)

SULIS. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SULIS. Era mio desiderio che la Camera mi accordasse pochi minuti per combattere la sola unica ragione allegata dagli oppositori al deputato Bastian, ed i quali invocarono la legge ieri votata. Or dunque sappiasi che la legge organica di cui si è fatto cenno non spiega veramente se la somma da

consegnarsi alla Cassa di deposito debba essere pagata complessivamente, ovvero se lo sborso debba farsi a rate, quindi è tolto di mezzo l'argomento messo in campo dal signor ministro della guerra.

PETITTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Può parlare solamente contro la chiusura della discussione.

Voci. Parli! parli!

SULIS. Ma io non ho ancora svolto le considerazioni che intendeva di sottoporre a questo proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Sulis può continuare.

SULIS. L'articolo che ieri fu votato dalla Camera riguardante questa materia dice:

« La rimanente somma è fatta passare nella Cassa dei depositi e frutta l'interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge 1830, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1. »

Quindi dalla semplice lettura di questo articolo risulta che si impone l'obbligo di fare uno sborso alla Cassa dei depositi e prestiti e che l'interesse di questo sborso va a beneficio del medesimo, ma il come debba farsi questo sborso è lasciato al regolamento.

Ora vede la Camera che in virtù di questo articolo la Camera ha libera ancora la scelta sui modi del versamento che deve farsi per ottenere un surrogato: si ordina nell'articolo da me letto un pagamento, ma non si stabilisce che il medesimo sia da farsi od in una volta od in rate.

V'ha anche di più; ed è che ieri si lasciò ad un regolamento il decidere i modi del pagamento, come appare dal letto articolo.

La Camera adunque avendo lasciato ciò alla deliberazione del Ministero, il quale dovrà formare un apposito regolamento, egli è chiaro che nulla si oppone all'adozione della proposta Bastian. Io desidero moltissimo che questa proposta sia accettata, in quanto che, se si accetta, ne verrà un precedente cui dovrà obbedire il signor ministro nel suo regolamento: inoltre questa proposta è utilissima per tutte le altre ragioni che vennero esposte da coloro che sostennero la proposta Bastian; queste ragioni sono tali che qualunque volta vengano adottate in questa Camera, credo che debbano accogliere favorevolmente. Una delle due: o eguaglianza perfetta nel togliere a tutti la facoltà di surrogare; o eguaglianza perfetta nello stabilire uguale comodità di surrogazione per tutti.

Faendo diversamente da ciò che propose il deputato Bastian, ne risulta un'ineguaglianza grandissima, che alla fine dei conti si risolve in una ingiustizia.

Conchiudo dicendo che l'argomento ultimamente addotto sia dal deputato Pettiti che dal signor ministro della guerra, di cancellarsi cioè coll'emendamento Bastian l'articolo votato ieri nella legge organica, non regge; e non fa sì che la proposta del deputato Bastian non sia sommamente utile, e però io intendo votarla.

PETITTI. L'onorevole deputato Sulis avrebbe risparmiato tutto il suo discorso se invece di leggere un solo articolo di legge ne avesse letti ancora altri due. Infatti nell'articolo 114 si legge:

« La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'inscritto di una somma da darsi in premio, ecc. »

Ed all'articolo 115 è detto:

« Decadono dal beneficio della liberazione gl'inscritti che nel termine di trenta giorni dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi non fanno risultare al Consiglio di leva di avere effettuato il prescritto versamento. »

SULIS. Sì, ma non si dice se il versamento sia totale o parziale...

PETITTI. Parmi la cosa sia abbastanza chiara.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Bastian all'articolo 5, così concepita:

« Se è pagata rateatamente, i pagamenti saranno eseguiti nel modo seguente, cioè: lire 300 al momento del contratto, compreso in essi il fondo di massa.

« Le rimanenti lire 1600 in 8 rate annue di lire 200 ciascuna cogli interessi legali. »

(Fatta prova e controprova non è adottata.)

Pongo ai voti l'articolo 6 del progetto:

« È derogato al regolamento generale per la leva in tutto ciò che è contrario alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le disposizioni della legge del 4 luglio 1852 sono pure applicabili alla leva per la classe del 1832.

« L'età utile però pei surrogati ordinari è protratta sino agli anni 30. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Si passa alla votazione della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 104

Maggioranza 53

Voti favorevoli 79

Voti contrari 25

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ASSOCIAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulle società anonime e associazioni mutue, stato emendato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 421.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, consulto la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Capo I. *Dell'autorizzazione governativa.* — Art. 1. Le società anonime, sì mutue che no, e quelle in accomandita per azioni al portatore dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Le società mutue costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato, se non vi saranno state autorizzate nel modo espresso nello antecedente articolo.

« Il Governo del Re nel concedere questa autorizzazione prescriverà le cautele giudicate convenienti a tutelare gli interessi di coloro che nello Stato contratteranno colle società straniere. »

GUGLIANETTI. Io intendeva di riproporre a quest'articolo la disposizione stata votata altra volta da questa Camera, ed emendata dal Senato, ma siccome la Camera non è in numero e non si potrebbe votare, sarà meglio rimandare questa questione ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Non si tratta ancora di votare. Del resto faccio osservare che non mancano che pochissimi deputati. Quando si dovrà prendere una deliberazione, farò prima procedere ad una ricognizione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola.

Nel secondo articolo si trova la sola differenza essenziale che esista fra il progetto già votato dalla Camera e quello approvato dal Senato. La Camera aveva stabilito che le società mutue sulla vita, o le tontine, dovessero impiegare i loro capitali in fondi pubblici nazionali, ed io non esito a dire che approvava altamente questa disposizione. Il Senato ha creduto che non fosse opportuno di inserirla nella legge, ma che si potesse lasciare al potere esecutivo lo stabilire questa norma quando la credesse opportuna.

Disgraziatamente avvenne che il giorno in cui questo articolo si discuteva in Senato, fui trattenuto nella Camera dei deputati per non so quale legge importantissima, e non ho potuto sostenere quest'opinione, che avrei colà difesa collo stesso calore che misi a sostenerla nel seno di questa Camera.

Ma ora, posto nel bivio, o di vedere rimandata ad altra Sessione questa legge, o di vedere adottato questo articolo, io sono di parere che ci dobbiamo appigliare a questo secondo partito, perchè avremo sempre almeno un rimedio nell'arbitrio d'applicazione che si lascia al Governo.

Quando sarà promulgata la legge, uscirà un decreto reale, nel quale sarà detto, almeno per le società nuove che si stabilirebbero nello Stato, che non potranno impiegare i loro capitali se non in fondi pubblici dello Stato.

Dico almeno per le società nuove che si stabilissero tra noi, perchè quanto alla Cassa paterna, che già esiste, vi era qualche ragione speciale per esentarla da simile obbligazione.

Si è fatto presente che molti avendo assunto impegni continuativi colla Cassa paterna, di pagare cioè un'annualità invece di una somma capitale per una volta tanto, riuscirebbe loro gravissimo se si impedisse alla Cassa paterna di continuare le sue operazioni nello Stato, e quantunque si rispondesse che potessero farle pagare a Parigi, era chiaro però che per questo oggetto faceva d'uopo rivolgersi ai banchieri e fare un'operazione molto più costosa.

Siccome pertanto vi sono molti capitali impegnati in questa Cassa paterna, vi è un motivo per fare un'eccezione in favore delle società già esistenti, gli statuti delle quali vietassero l'impiego in fondi dello Stato.

Del rimanente, appena votata la legge, io intendo di fare emanare un decreto reale che stabilisca quella norma che si trovava nella disposizione dalla Camera dei deputati anteriormente sancita, giacchè in tesi generale io mantengo l'opinione che ho più volte manifestata, essere inconvenientissimo il concedere alle società d'assicurazioni mutue l'impiego in fondi pubblici esteri.

Ma quando la Camera volesse ora ristabilire questo articolo, che cosa ne avverrebbe? Che la legge non sarebbe votata, che le società estere continuerebbero ad operare senza essere autorizzate: il che è il massimo di tutti gli inconvenienti.

È sempre meglio che possano impiegare i fondi all'estero, ma che siano sottoposte ad una sorveglianza come è imposta dalla legge, e come deve essere per le società di assicurazioni mutue, e non rimangano tutte assolutamente libere nelle loro operazioni, come lo sono attualmente.

Io quindi prego la Camera di adottare questo articolo, assumendo sin d'ora l'impegno di fare emanare un decreto reale che in pratica produrrà i medesimi effetti che dovevano derivare dall'articolo del progetto di legge.

GUGLIANETTI. Giacchè sono d'accordo coll'onorevole signor presidente del Consiglio sulla portata di questa disposizione, è inutile che io più mi trattenga per dimostrare quanto sia erroneo il dire che questa variazione introdotta dal Senato non sia che una variazione di forma, mentre invece è molto essenziale; non può esservi tra noi che questione di opportunità.

Se il signor ministro mi dimostrasse non essere realmente possibile l'ottenere, pendente questa Sessione, la sanzione del Senato, relativamente alla clausola già da noi approvata, e che dall'altro lato il decreto regio a cui fa cenno durerebbe, non eternamente, ma quanto meno così lungo tempo quanto la legge stessa, io sarei pronto a ritirare la mia mozione e ad accedere a siffatta mutazione, come altresì a tutte le altre che vennero dal Senato introdotte.

Ma siccome simili fatti non sono ben chiariti, e d'altronde scorgo in ciò un'alta importanza, io debbo insistere nella mia proposta.

Soggiunsi dapprima non essere ben comprovata l'impossibilità che il Senato approvi in questa Sessione la redazione primitiva dell'articolo a cui io accenno.

Io non farò lunghe parole per convalidare questo mio asserito, imperocchè chiaro apparisce che il Senato del regno, nello stesso modo che tuttodì si occupa delle leggi che a mano a mano gli trasmettiamo, potrà votare anche questa, massime che avendo al presente il ministro delle finanze maggiore opportunità di sostenere il dibattimento su questo punto, non tornerebbe punto malagevole a' suoi talenti ed alla sua eloquenza di ottenere dall'altra parte del Parlamento il ristabilimento della clausola dianzi mentovata.

Quanto all'altra mia asserzione, se io potessi andare certo che il ministro delle finanze, il quale assunse l'obbligo di emettere un decreto regio nel senso che ha poc'anzi enunciato, durasse almeno lungamente al posto che al presente occupa, siccome si sortirebbe egualmente l'intento a cui io miro, assentirei pure a recedere dalla mia mozione, ma siccome ciò è consegnato al destino, il quale pur troppo non lascia credere che i ministri sieno perpetui (*Ilarità*), io reputo che non sia savio partito di affidare una disposizione così rilevante intieramente all'instabilità degli eventi.

La questione che ora si agita riguarda la dignità della Camera e l'interesse stesso del Governo; la dignità della Camera, perchè, dopo che essa riconobbe essere necessario di imporre a siffatte associazioni la condizione di investire in fondi pubblici dello Stato l'importo dei premi, l'assentire ora che una condizione così importante sia rimessa all'arbitrio del Ministero caso per caso, volta per volta, sia al ministro che regge attualmente il Ministero delle finanze, come a qualunque altro che possa in avvenire essere chiamato a succedergli, mi pare una vera abdicazione a favore del potere esecutivo.

Io, con questa mia proposta, credo bene anche di fare cosa molto utile al Ministero stesso, poichè se è lasciato a lui assolutamente lo stabilire le cautele che stima convenienti, cosa ne avverrà? Ne avverrà che di mano in mano che il ministro starà per apporre queste clausole sarà assediato da preghiere, colle quali si vorrà farlo persuaso dell'inutilità delle medesime e si abuserà di tutte le influenze per ottenere ciò che al suo arbitrio è concesso.

All'incontro, quando questa clausola è stabilita nella legge, il Ministero potrà sempre graziosamente rispondere un bel no, ed opporre alle richieste che possono venirgli fatte il disposto della legge.

Chiedendo adunque il ristabilimento di questa clausola, io credo che, oltre al provvedere alla dignità della Camera, ol-

tre al provvedere al caso fortuito in cui uomini di opinione diversa da quella dell'attuale ministro siano chiamati a succedergli, si provvede ancora all'utilità del Ministero stesso, il quale non sarà poi assediato, volta per volta e caso per caso, da domande e da preghiere, che talvolta è duro rigettare. Perciò chieggo che all'articolo 2 siano ristabilite le seguenti parole, cioè:

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo, ossia *tontine*, che nei loro statuti avessero l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici, dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato, intestati ed annotati, tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato. »

PRESIDENTE. Il deputato Bonavera ha facoltà di parlare.

BONAVERA, relatore. Sembra che, per parte dell'onorevole preopinante, si voglia dare alla clausola soppressa dal Senato una maggiore importanza di quella che la medesima abbia realmente. Ritengasi che, a termine del presente progetto, tutte le società anonime od in accomandita per azioni al portatore, siano o no mutue, sono soggette alla tutela del Governo, e debbono ottenere dal Ministero un'autorizzazione per costituirsi. Di grazia, si noti che dapprima in parte a ciò provvedevano gli articoli 47 e 49 del Codice di commercio, introdotti nell'articolo 1 dal Senato, dimodochè nessuna autorizzazione si può concedere senza le dovute cautele, ed appunto fra quelle prescritte dai citati articoli del Codice di commercio trovasi pure la disposizione che debba precedere l'avviso conforme del Consiglio di Stato. Ciò premesso, quando le società si presenteranno a chiedere l'autorizzazione di costituirsi, siano nazionali, siano estere, spetterà al Ministero di concedere, modificare o negare l'autorizzazione, e di esigere, concedendo, tutte quelle garanzie, tutte quelle cautele che sono necessarie nel pubblico interesse.

Nell'articolo 2, paragrafo 2, noi avevamo disposto come cautela, ed era essenziale, che queste compagnie dovessero impiegare i versamenti che sarebbero stati fatti nello Stato, nell'acquisto di fondi pubblici intestati ed annotati. Ma simile cautela può venire prescritta dal Ministero, il Consiglio di Stato può esprimerla nel suo parere, ed allora questa garanzia, invece di essere scritta nella legge, è lasciata alla responsabilità del Ministero che la potrà adottare, secondo le circostanze. Nell'altra Camera, o signori, è stata fatta un'opposizione, la quale credo sia di qualche peso.

È stato detto: voi, ministro, coll'avviso del Consiglio di Stato, potete, sotto la vostra garanzia, stabilire una cautela di questa natura ed obbligare le società all'impiego in questi fondi pubblici. Ma le circostanze, le variazioni che può subire il fondo pubblico, le oscillazioni alle quali va soggetto, sono tali e tante, che può benissimo darsi che in molti casi questa cautela sia opportuna, sia necessaria, ed in altri casi no.

So che un dotto oratore nell'altra Camera diceva: « Nel caso che i nostri fondi pubblici fossero soggetti alle crisi che dovettero subire nella Spagna e nel Portogallo, voi, Ministero, vorreste eseguire la legge ed obbligare le società, con pregiudizio, con danno evidente di tutti gl'interessati, a fare degl'impieghi che poi voi sareste per condannare? » Vede per conseguenza l'onorevole preopinante che la legge, nella sua sostanza, non è vulnerata, e che anzi, sotto un certo aspetto, può essere più utile per la compagnia e pei contraenti che vi fanno dei versamenti.

Si insiste però e si dice: questa è questione di dignità; la

Camera ha già adottato il paragrafo 2, che è stato soppresso nell'altra Camera. Signori, io trovo che la questione è mal posta, quando nel progetto che è stato adottato dal Senato si sono conservate tutte le basi essenziali, l'autorizzazione cioè da darsi per parte del Governo, l'assoggettamento a queste formalità tanto delle società nazionali, quanto delle estere, perchè le estere finora erano esenti e dall'autorizzazione e dalla tassa.

Di più, quando si ammise la tassa, la parte finanziaria della legge si è conservata tale e quale; si sono conservati i mezzi di attuazione, fra i quali anche quello della nullità, che si temeva potesse offendere l'orecchio legale di alcuni che avevano sostenuto acutamente il principio contrario, quando il Senato, ripeto, ha adottato tutti questi principii, in simile modificazione come questa, la Camera non può vedere compromessa la sua dignità.

Io non credo che la Camera debba pretendere all'infallibilità, e che non si possa toccare nessuno dei principii dalla medesima sanzionati; anzi io invocherei il principio di conciliazione.

Nel sistema costituzionale bisogna che i principii si accostino, non che si urtino l'uno coll'altro; per conseguenza io non vedo che qui vi possa essere veruna lesione di dignità di questo rispettabile corpo.

Finalmente si disse pure che si vollero in certa maniera garantire gli interessi della società detta della *Cassa paterna*, ma a questo riguardo osserverò che il progetto lascia alla responsabilità ministeriale a garantire o non garantire questi interessi, perchè, da quanto mi consta, la *Cassa paterna* non ha autorizzazione, non ha che una semplice tolleranza. E infatti, dalla lettura della discussione seguita in Senato, io ho scorto che c'è un articolo in cui si poneva anche l'autorizzazione per le società che avessero semplicemente operato per tolleranza, ed allora si alludeva appunto alla *Cassa paterna*; ma quest'emendamento non fu ammesso dal Senato. Non c'è niente in questo progetto che rifletta in alcuna maniera la tolleranza; di modo che la *Cassa paterna*, la quale si trova semplicemente tollerata, dipende dalla responsabilità ministeriale.

Se il Ministero crederà d'impedire la costituzione di questa società, e se essa non si presenta all'autorizzazione richiesta dall'articolo 4 di questo progetto e non offre le debite garanzie, sarà pure soggetta alla tutela ministeriale, che potrà richiedere dalla medesima tutte quelle cautele che di ragione, esigere, secondo i casi, che essa impieghi i versamenti in fondi pubblici. Dimodochè la Camera sente che, considerata la cosa sotto tutti gli aspetti, la variazione introdotta dal Senato, da una parte, può essere considerata utile alle stesse società, e dall'altra non concerne che variazioni di poca levatura, perchè noi, nella sostanza, abbiamo ottenuto tutto quello che si poteva desiderare discretamente.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. Il signor relatore invitava la Camera ad emettere un voto di conciliazione. Io faccio presente all'onorevole Bonavera che noi abbiamo già date splendide prove dello spirito di conciliazione che ci anima, e che perciò, ove per avventura non ci determinassimo ora ad adottare l'articolo 2, come fu votato dall'altra Camera, non se ne potrebbero mai dedurre le conseguenze alle quali sembra abbia egli voluto accennare.

Lo spirito di conciliazione non deve essere spinto al punto da indurci a dare la nostra sanzione ad un'odiosa eccezione che noi non possiamo a meno di combattere.

Ottimamente osservava il signor ministro che in sostanza

l'emendamento introdotto dal Senato all'articolo 2, tuttochè redatto in termini generali, pure evidentemente contempla in ispecial modo la società paterna costituitasi in Parigi.

Ma si è forse adottata al riguardo tale una considerazione che veramente consigli di introdurre un privilegio a di lei favore? Il signor ministro si è bene sforzato di esporre qualche argomento in appoggio di lei, ma egli stesso non esitò a confessare che non ne è punto convinto, ed anzi ha dichiarato che, quando avesse potuto trovarsi presente alla discussione nell'altro recinto, avrebbe cercato modo d'infondere la persuasione sua nell'animo del Senato. È quindi inutile che io mi faccia a distruggere quegli argomenti a cui non crede neppure il signor ministro.

La disposizione contenuta nell'alinea dell'articolo 2 io la reputo utilissima, siccome quella che è diretta, da una parte, a far sì che i nostri capitali non vadano ad impinguare le casse di esteri erari, e dall'altra tende evidentemente a favorire il nostro debito pubblico, e a dargli maggior vita ed incremento. La reputo cotanto utile, che io vorrei, quando le circostanze si presentassero favorevoli, che tutte le risorse dei corpi morali dello Stato venissero convertite in altrettante cedole del debito pubblico.

Se non che l'onorevole relatore oppone che, colla formola proposta dalla nuova Commissione e già approvata dal Senato, si verrebbe ad ottenere lo stesso scopo che si propone di conseguire la Camera colla votazione del primitivo suo progetto.

Se la cosa fosse così unicamente, non valeva la pena d'introdurre la modificazione della quale si tratta, ed era più spiccio il confermare la votazione che noi già facemmo.

Mi permetta quindi il signor relatore che io non divida per nulla la sua opinione. Tra il progetto votato dalla Camera e quello sanzionato dal Senato avvi tale una differenza, che appare ben manifesta agli occhi di chicchessia. Noi stabilimmo un principio, e, giusti ed imparziali con tutti, tutti al principio assoggettammo. Coll'emendamento del Senato tutto è rimesso all'arbitrio del Ministero. Questo accorderà in favore ad una società, e lo stesso favore denegherà il dì susseguente ad altra società. I signori ministri richiederanno dagli uni una garanzia, dagli altri esigeranno maggiori cautele.

Ma la legge migliore è sempre quella che, imperando su tutti con eguale bilancia, toglie ogni arbitrio ai ministri.

Prego pertanto il signor ministro, prego la Camera a mantenersi fermi nel primitivo progetto, ed a votare l'articolo 2 come fu proposto dall'onorevole Guglianetti.

BONAVERA, relatore. L'onorevole preopinante mi appuntava perchè io abbia parlato della dignità della Camera, e mi sia di preferenza accostato alle proposizioni che sono state fatte anche per parte di un altro ramo del potere legislativo. Io, signori, non ho fatto altro che rispondere ad un argomento che era stato messo in campo per parte dell'onorevole Guglianetti, ed anzi ho fatto vedere che non ne poteva nascere nessun disdoro per la Camera, dal momento che il Senato aveva approvate tutte le parti del progetto, e che in sostanza tutta la deficienza veniva a restringersi ad un punto incidentale.

L'onorevole preopinante dice: ma la cosa è più importante di quello che voi credete; invece di avere una cautela per legge, voi la lasciate all'arbitrio ministeriale. Ma pare che in questo consista la forza del suo argomento.

È vero, o signori, che in parte la cautela, invece di essere stabilita per legge, dipende dall'arbitrio ministeriale; ma

osservò, in primo luogo, non esser vero che dipenda tutt'affatto dall'arbitrio ministeriale, perchè sta anche nel parere del Consiglio di Stato, come è prescritto dagli articoli 47 e 49 del Codice di commercio succitati, dimodochè non può presumersi che il Ministero ed il Consiglio di Stato, trattandosi d'interessi alieni affatto dalla politica, vogliano prendere misure le quali non tenderebbero ad altro che a pregiudicare i contraenti che vanno a versare i loro fondi nelle casse della società.

Inoltre io aveva già fatto osservare che, da una parte, sarebbe bene che questa cautela fosse stabilita per legge, perchè guarentirebbe il pubblico interesse dello Stato; ma, d'altra parte, o signori, noi siamo in presenza di due interessi: se da una parte con questa cautela vantaggiamo il credito dello Stato, possiamo pregiudicare l'interesse dei contraenti, ed io non ho sentito che si sia fatta risposta a quello che si diceva nell'altra Camera. Mettereste voi per obbligo ai contraenti, che fanno i loro versamenti, l'impiego dei loro fondi nei crediti pubblici, che in certi casi potrebbero considerarsi rovinosi? Non trovate voi che con ciò si comprometterebbero dei terzi a cui bisogna avere qualche riguardo?

Per conseguenza io credo che, dipendendo il tutto dall'arbitrio del Ministero, ha questo il mezzo di frenare le società, secondo i casi, ed anche di farle cessare, ciò che sarebbe applicabile, come ho già osservato, anche alla Cassa paterna, che non ha nessuna autorizzazione legale, ed è così obbligata dall'articolo 4 a ricorrere al Ministero, il quale potrà, a seconda dei casi, prescriverle tutte le cautele che crederà necessarie. In conseguenza penso che i ragionamenti che ci aveva postò innanzi restano intatti, non essendosi per nulla distrutti, nè affievoliti cogli argomenti in contrario; quindi io persisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti ha la parola.

GUGLIANETTI. Mi pare che, nel trattare la presente questione, il signor relatore non mi abbia perfettamente compreso, e, cominciando dalla questione di dignità, io non ho detto che sia sconveniente al decoro della Camera il recedere dalla primitiva disposizione, perchè da una parte del Parlamento non approvata. Dopo i molti esempi di siffatte transazioni, le mie parole sarebbero una tarda accusa alla maggioranza, e ciò non fu la mia intenzione, nè poteva essere. Dissi solo che, dal momento in cui la Camera ha riconosciuto essere importante d'inserire nella legge quella clausola, non è più convenevole di rimetterla all'arbitrio del Ministero. La differenza poi mi pare che includa una gran questione di sostanza, e non si debba così di leggieri passarvi sopra. Qui non è questione di teoria, se cioè convenga o non convenga, secondo i principii dell'economia politica, imporre questo peso alle associazioni di cui si tratta; vuoi solo determinare se quella cautela, riconosciuta utile e dall'una e dall'altra parte, si debba inserire specificamente nella legge, oppure lasciarla all'arbitrio del Ministero, solo perchè il Senato ha creduto di deliberare in questo senso.

Riconosco essere difficile l'intendersi in proposito col signor relatore, perchè egli su questo punto è in disaccordo anche col signor ministro delle finanze, ritenendo la mia eccezione di poca importanza, mentre invece è sostanziale e di molto rilievo, al che assente il signor ministro medesimo. Ma, partendo da questa convinzione, finchè non mi dimostrerà l'immutabilità di quello che invece è continuamente soggetto a vicissitudine, io debbo persistere nella mia proposta.

Rispondo poi all'unico argomento fatto valere dal signor relatore nel merito, a cui disse non essersi risposto dall'o-

norevole Cavallini nell'appoggiare la mia proposta, cioè alla ipotesi che i fondi nostri scadessero al punto da non guarentire più il capitale che vi si impiegasse.

Egli dice: volete mandar in rovina la società, volete pregiudicare i terzi che ad essa si affidano, coll'obbligarla ad investire i suoi capitali in oggetti senza valore?

Io capisco che, quando si vuol sostenere una proposizione, si può ricorrere alle ipotesi le più assurde, ma non credo però conveniente che, mentre si tratta di imporre condizioni a tutela dei cittadini, si parta dall'ipotesi che il nostro credito pubblico si trovi talmente scaduto da compromettere la sicurezza di chi lo prese a garanzia del suo avere.

Io dico poi che, in tale ipotesi, non basterebbe neppure il temperamento dell'onorevole Bonavera, perchè egli si ravvolge sempre in un circolo vizioso. Se non si pone quest'obbligo per legge, e in modo universale, spetterà al Ministero di imporlo ad alcune società, dispensandone altre. Ma, una volta che il Ministero ha pronunziato su tale punto, non si può più derogare in questa parte agli statuti della società; poichè io non credo che l'onorevole Bonavera intenda questa facoltà in modo che, di mano in mano che i fondi diminuiscono, la società possa ricorrere al Ministero e dirgli: i fondi sono in ribasso, signor ministro; permettetemi che ora non inverta più in essi i miei capitali.

Dunque, anche nell'ipotesi da lui proposta, il pericolo temuto, l'inconveniente previsto si presenterebbe pur sempre nei casi in cui il Ministero abbia autorizzato le società col peso di quella clausola; epperò male si appone nel dimostrare che è miglior partito il rimettersi su tale proposito all'arbitrio del Governo.

Rispondo all'ultimo argomento dell'urgenza; quasichè, richiamando la disposizione primieramente inserita nella legge, si corra rischio di non essere più in tempo a promulgarla in quest'anno, e così si perdano gli altri vantaggi di essa, specialmente nel riguardo finanziario.

A ciò ho già osservato non esservi questo pericolo, perchè, se tuttodì si rinviano all'altra parte del Parlamento dei nuovi progetti di legge, che speriamo di vedere approvati prima che chiudasi l'attuale Sessione, ciò a miglior diritto possiamo riprometterci, trattandosi di legge già discussa e variata in una parte conosciuta.

Soggiungo poi ciò che già dissi, dover essere impegno del Ministero di ottenere l'approvazione di questa clausola anche nel suo proprio interesse, nulla essendovi di più contrario al buon andamento del Governo che il mancare di una norma fissa e legale in un punto di tanta importanza, e l'essere costretto di discutere colle società sulla convenienza e necessità di apporre o no una condizione di sì alto rilievo. E a questo argomento l'onorevole relatore non ha risposto.

Prego perciò la Camera di voler aderire alla mia proposizione, e richiamare la parte dell'articolo 2 ora cancellata negli stessi termini in cui fu già da essa approvata.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io sono in una posizione un po' critica, perchè mi trovo costretto di combattere un'opinione colla quale sostanzialmente concordo.

L'onorevole relatore appuntava la Commissione, ed in ispecie l'onorevole suo relatore, d'aver detto che il nuovo articolo del Senato non introduceva una modificazione radicale nella legge. Qui vi è, a parer mio, un equivoco di parole. L'onorevole relatore ha voluto dire che questo cambiamento non muta essenzialmente tutta la legge; diffatti, quantunque io riconosca l'importanza di questa disposizione,

tuttavia mi è forza convenire che non è certo la più importante della legge; imperocchè è molto più importante quella disposizione che sottopone le società estere all'obbligo della preventiva autorizzazione, che non quella che impone ad una sola classe di società estere, cioè le *tontine*, l'obbligo dell'impiego dei loro capitali in fondi pubblici dello Stato. Una è disposizione generale che si estende a tutte le estere società; l'altra si riferisce alle sole *tontine*, anzi, a meglio dire, a quella sola parte delle operazioni delle *tontine* che consiste nell'impiego dei fondi.

Ecco in qual modo l'onorevole Bonavera ha potuto dire che questo non mutava lo spirito della legge. Nullameno non voglio disconoscere che abbia un certo peso questa disposizione. Io l'ho sostenuta e la sosterrai ancora, se fossimo a caso vergine, ma schiettamente io dichiaro alla Camera che non ho speranza di poterne ottenere l'adozione, nè in quest'anno, nè nel venturo, dall'altro ramo del Parlamento.

Ed invero, sebbene io sia convinto della verità dell'opinione che ho a tale riguardo propugnata in questa Camera, nulladimeno io non posso disconoscere che vi sono parecchi non dispregevoli argomenti che militano a difesa della sentenza contraria. Difatti essa fu sostenuta in questo recinto da vari oratori; fu propugnata da una parte della stampa e da distinti economisti d'Italia; ed io, come ho testè asserito, sebbene non sia stato persuaso dalle considerazioni da essi esposte, debbo confessare che esse sono assai gravi.

Ciò posto, ricordandomi della discussione seguita nell'altra parte del Parlamento, e delle ragioni addotte dai membri della Commissione incaricata di riferire su questa legge, io non ho fiducia che il Senato muti l'opinione che altra volta ha già espressa, massime che questa, a primo aspetto, è più liberale e più larga.

Se quindi io non credo di proporre al Senato il ristabilimento dell'articolo da questa Camera approvato, non è già

perchè manchi il tempo (dacchè questo vi sarebbe, ed anzi sarò costretto di proporre una lieve modificazione all'articolo 25, a cagione di un errore che è corso in questa legge), ma bensì perchè ho l'intima convinzione che non riuscirei a far mutare l'opinione coscienziosissima della maggioranza del Senato.

Allora che cosa accadrebbe?

Noi ci troveremo in questa dura condizione, che, cioè, per non aver potuto rimediare ad uno degl'inconvenienti della legge, saremo costretti a veder durare uno stato di cose molto anormale; continueremo ad avere delle società estere che faranno operazioni nel nostro paese, le quali non saranno sottoposte alla tassa che pagano le società nazionali, non saranno sottoposte a quella sorveglianza a cui vanno soggette le società nazionali: e ciò perchè? Per evitare un pericolo più teorico che pratico, od almeno per evitare un pericolo lontano, poichè, lo ripeto, valendomi della facoltà che mi dà la legge, appena pubblicata la medesima, farei emanare un decreto reale.

Dunque io, che sono uomo eminentemente pratico e poco teorico, sono costretto a pregare la Camera a votare contro la stessa mia opinione, ed a voler mantenere l'articolo tale quale fu dal Senato proposto.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, si delibererà lunedì su quest'articolo.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue;
- 2° Discussione del progetto di legge per facoltà alla divisione di Torino di contrarre un mutuo;
- 3° Discussione del progetto di legge per la concessione di una compagnia transatlantica.